

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 05330/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5330 del 2025, proposto da

IMMENSIVE S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Dell'Isola dell'Avvocatura Regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

FONDAZIONE STATI UNITI DEL MONDO ETS e STUDIO VATORE S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 368 del 7.08.2025, pubblicato sul BURC n. 56 del 11.08.2025, mediante il quale venivano approvate le graduatorie relative a: <<Avviso per interventi in favore delle Imprese culturali e

creative sul territorio regionale O.P. 1, Azione 1.3.1 (“Misure a sostegno della competitività, innovazione e internazionalizzazione delle imprese”)>> e la domanda della società ricorrente veniva inserita nella graduatoria delle istanze non ammissibili a finanziamento;

b) del decreto dirigenziale della Regione Campania, n. 42 del 14.02.2025, avente ad oggetto: <<PR CAMPANIA FESR 2021-2027 Asse Prioritario 1 - Obiettivo specifico: RSO1.3. Azione 1.3.1 - Misure a sostegno della competitività, innovazione e internazionalizzazione delle imprese. Avviso pubblico per il sostegno allo sviluppo delle imprese culturali e creative>>;

c) della DGR Regione Campania n. 558 del 24.10.2024 di variazione al bilancio in cui sono state iscritte, tra le altre, le risorse PR FESR 2021-2027 - O.P. 1, AZIONE 1.3.1 per IMPRESE CULTURALI E CREATIVE in uno all'istituzione di idoneo capitolo di spesa assegnato alla titolarità della DG12 (capitolo NI: U10304 "PR FESR 2021-2027 - O.P. 1, AZIONE 1.3.1 Misure a sostegno della competitività, innovazione e internazionalizzazione delle imprese - Trasferimenti a Imprese - Copertura in quota stato, Art.10, comma 5 D.L. 60/2024) ; con decreto n. 231 del 25.10.2024 sono state accertate le risorse (Accertamenti nr.: 4230000209 (2025) e 4240001173 (2026)); nonché del decreto dirigenziale n. 67 del 05/02/2025 di nomina del gruppo di lavoro preposto all'attuazione del progetto in parola;

d) dell'Avviso avente ad oggetto: <<PR CAMPANIA FESR 2021-2027 Asse Prioritario 1 “Ricerca, Innovazione, Digitalizzazione e Competitività” Obiettivo specifico: RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR) Azione 1.3.1 - Misure a sostegno della competitività, innovazione e internazionalizzazione delle imprese Dgr. n. 355 del 11/07/2024 “Programmazione di risorse a valere sul PR Campania FESR 2021-2027 per interventi in favore delle imprese culturali e creative>>;

e) della comunicazione del 20.06.2025 pervenuta a mezzo PEC, con la quale

l'amministrazione regionale rappresentava quanto segue: <<Si comunica che in sede di istruttoria della documentazione presentata con riferimento all'Avviso pubblico per il sostegno alle Imprese Culturali e Creative è risultata la carenza dei seguenti elementi nella documentazione allegata all'istanza: - specifica Preventivo n. 2 del 07/04/2025 AI4lab. Ai sensi dell'art. 10 co, 6 dell'Avviso si assegna a codesto soggetto richiedente un termine di giorni dieci per la regolarizzazione/integrazione. In caso di inutile decorso di tale termine si procederà al relativo taglio del preventivo>>;

f) della comunicazione dell'amministrazione regionale del 4.07.2025, recante preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/1990, avente ad oggetto: <<Avviso pubblico l PR Campania FESR 2021-2027 per interventi in favore delle imprese culturali e creative” - Domanda ID 381 - IMMENSIVE S.R.L. - Comunicazione “avvio di inammissibilità della domanda” ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s. m. e i.>>;

g) del provvedimento regionale prot. n. 0503157/2025 del 06/10/2025, recante riscontro della diffida avente ad oggetto: <<Avviso pubblico PR Campania FESR 2021-2027 per interventi in favore delle imprese culturali e creative” - Domanda ID 381 IMMENSIVE S.R.L. - Riscontro Vs. atto di diffida ricevuta a mezzo PEC del 26/9/2025, acquisita al PG 480220/2025>>;

h) di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, in quanto lesivo, ivi compresi gli eventuali verbali di valutazione della commissione; e per la condanna dell'amministrazione regionale al risarcimento dei danni consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori Stefano Genovese per la parte ricorrente e Angelo Marzocchella su delega dell'avvocato Beatrice Dell'Isola per la Regione Campania;

CONSIDERATO che le esigenze cautelari prospettate dalla società ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, per il quale viene fissata la data di trattazione indicata in dispositivo;

RITENUTO, fin d'ora, che tale giudizio debba essere svolto a contraddittorio integro, nel quale siano coinvolte tutte le imprese culturali e creative le cui domande sono state inserite nelle graduatorie delle istanze ammissibili per entrambi gli ambiti (A e B), pur avendo la ricorrente (esclusa) presentato domanda di agevolazione per l'ambito B, trattandosi di graduatorie per le quali l'amministrazione regionale ha statuito di "assegnare, ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso, le risorse residue rinvenienti dall'Ambito B al finanziamento degli interventi ammessi per l'Ambito A", come testualmente recita il punto 4 del dispositivo del gravato decreto dirigenziale n. 368 del 7 agosto 2025 di approvazione delle graduatorie;

CONSIDERATO che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame solo a due controinteressati (Fondazione Stati Uniti del Mondo ETS e Studio Vatore S.r.l.) e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali le graduatorie della procedura selettiva in questione hanno consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, ossia nei confronti di tutte le altre imprese culturali e creative le cui domande sono state inserite nelle graduatorie delle istanze ammissibili per entrambi gli ambiti (A e B);

CONSIDERATO che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati, la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del

combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare – alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

ATTESO che l'art. 52 c.p.a. prevede che “(i)l presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

RITENUTO che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, cfr., tra le altre, TAR Lazio Roma, Sez. I ter, ordinanza n. 7680/2015, nonché i numerosi precedenti di questa Sezione);

CONSIDERATO che, al fine di rendere effettiva la probabilità di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati, non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

RITENUTO, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del Tribunale Amministrativo Regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso, insieme all'elenco nominativo dei controinteressati, può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente;

- l'amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, nel proprio sito internet il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania Napoli individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
 - l'amministrazione regionale non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso, nonché le notizie e gli atti relativi alla presente controversia;
 - l'amministrazione regionale dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;
 - la medesima amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale risultano pubblicati il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;
 - in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione regionale secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (trenta/00) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;
- RITENUTO, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, qualora parte ricorrente opti per l'illustrata modalità di notificazione per pubblici proclami, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione al difensore del deposito della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni: al riguardo, si precisa che gli stessi termini valgono anche nel caso in cui parte ricorrente dovesse

ritenere più conveniente la notifica individuale del gravame a ciascuno dei controinteressati pretermessi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), pronunciando sull'istanza cautelare proposta dalla società ricorrente, così dispone:

- a) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 maggio 2026;
- b) ordina a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami del ricorso, con le modalità e nei termini precisati in motivazione.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore

Valeria Ianniello, Consigliere

L'ESTENSORE

Carlo Dell'Olio

IL PRESIDENTE

Michelangelo Maria Liguori

IL SEGRETARIO